Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **759**.

Autorizzazione all'automobile club di Modena ad acquistare alcuni immobili.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare rispettivamente dalla Soc. a r.l. S.I.E.D., in Bologna, e dal sig. Enrico Giusti, per il prezzo di L. 15.080.000, tre appezzamenti di terreno siti in Modena, zona via Cannizzaro, per edificarvi un immobile necessario ai servizi del locale ispettorato della motorizzazione, distinti nel catasto terreni di Modena, sezione Forese, rispettivamente alle partite n. 36581, foglio n. 109, mappale 29724 (già 7115/*b*) di are 20,71 e n. 20735, foglio n. 109, mappali 33668 di are 2,85 e 33681 di are 5,24 e la porzione del fabbricato condominiale denominato « Chicco I », con accesso sulla nuova tangenziale sud, da adibire a sede di delegazione di zona, comprendente un locale al piano terra con servizi, di mq 166, che insiste sul terreno distinto nel catasto terreni di Modena, sezione Forese, alla partita n. 36581, foglio n. 109, mappale 33667.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974.

Revoca della nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 33 del 6 febbraio 1973, con il quale il dott. Michele De Santis venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 5 marzo 1973, con la quale il dott. De Santis ha rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli del dott. Michele De Santis, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 48

(11657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1975.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1950, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale il ragioniere Giulio Rossi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto presidenziale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 137, con il quale il ragioniere Giulio Rossi è stato collocato nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, con decorrenza dal 6 maggio 1973;

Vista la dichiarazione in data 12 novembre 1973, con la quale il predetto rag. Giulio Rossi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal ragioniere Giulio Rossi, dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 44

(11654)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1975.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 165, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 3141 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato a far parte del predetto Consiglio il dott. ing. Marco Rugen in sostituzione del dott. ing. Massimo Perotti, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. ing. Marco Rugen è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. ing. Massimo Perotti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1975

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975
Registro n. 12 Industria, foglio n. 6

(11617)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1974, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigianali e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio 1971, del 7 aprile 1972, dell'8 febbraio 1973 e dell'8 luglio 1974, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103 del 28 aprile 1960, n. 319 del 24 dicembre 1964, n. 257 del 14 ottobre 1967, n. 242 del 24 settembre 1969, n. 279 del 3 novembre 1970, n. 223 del 4 settembre 1971, n. 268 del 13 ottobre 1972, n. 134 del 24 maggio 1973 e n. 334 del 21 dicembre 1974, concernenti la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra;

Vista la lettera n. 3374 dell'11 febbraio 1975 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1973: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940-1) = 69,88; indice salari dell'industria (base maggio 1940-1) aggiornato al 1973 = 240,51;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1974, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1974, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, numero 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 155,195 (centocinquantacinque e centonovantacinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975
Registro n. 12 Industria, foglio n. 64

(11722)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, azienda con più di cinquecento dipendenti, che deve rilevare lo stabilimento di Genova-Fegino della ex S.p.a. Pettinatura Biella ora Ala-Genova, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura Biella di Genova, con effetto dal 1° febbraio 1974;

Vista l'istanza intesa ad ottenere il beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione

di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentata dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, che deve rilevare lo stabilimento sito in Genova-Fegino della predetta ex Pettinatura Biella ora Ala-Genova ed assumerne le maestranze;

Considerato che sussistono nei confronti della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, azienda con più di cinquecento dipendenti che deve rilevare lo stabilimento di Genova-Fegino della ex S.p.a. Pettinatura Biella ora Ala-Genova, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Maxcilline », della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4683/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 18530 la specialità medicinale denominata « Maxcilline » iniettabile, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Maxcilline » iniettabile, registrata al n. 18530 a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triofosforo », della ditta Istituto chimico internazionale P. Rivalta, in Milano. (Decreto di revoca n. 4690/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 novembre 1951, con il quale venne registrata al n. 5545 la specialità medicinale denominata « Triofosforo », 60 pillole, flacone gocce × g 30, 10 fiale × ml 1,5, flacone sciroppo × g 120, 60 confetti per bambini, a nome della ditta Istituto chimico internazionale P. Rivalta, con sede in Milano, corso Magenta, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Triofosforo », 60 pillole, flacone gocce × g 30, 10 fiale × ml 1,5, flacone sciroppo × g 120, 60 confetti per bambini, registrata al n. 5545, a nome della ditta Istituto chimico internazionale P. Rivalta, con sede in Milano, corso Magenta, 10.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(113)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Romarsolo B_{12} », della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, in Roma. (Decreto di revoca n. 4692/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 agosto 1950 e 28 luglio 1954, con i quali venne registrata ai numeri 3728 e 3728/A la specialità medicinale denominata « Romarsolo B12 » fiale da cc 2 e sciroppo da g 200, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini con sede in Roma, via Gottardo, 77, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Romarsolo B12 » fiale da cc 2 e sciroppo da g 200 e registrata ai numeri 3728 e 3728/A a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini con sede in Roma, via Gottardo, 77.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(115)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bioarsan », della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 4691/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 agosto 1949 e 5 settembre 1957, con i quali venne registrata ai numeri 2215 e 2215/A la specialità medicinale denominata « Bioarsan » fiale tipo semplice e fiale con stricnina (categoria) a nome della ditta I.L.F.A., con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bioarsan » fiale tipo semplice e fiale con stricnina (categoria) registrata ai numeri 2215 e 2215/A a nome della ditta I.L.F.A, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

(114) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pembiocina », della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4682/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 aprile 1961, con il quale venne registrata al n. 18529 la specialità medicinale denominata « Pembiocina » iniettabile, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pembiocina » iniettabile, registrata al n. 18529 a nome della ditta Barek Drugs Chemicals con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(111)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Divicin », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca numero 4681/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1959, con il quale venne registrata al n. 15392 la specialità medicinale denominata « Divicin » iniettabile, a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Divicin » iniettabile, registrata al n. 15392 a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(110)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sintomax », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4680/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 settembre 1961, 19 gennaio 1962 e 16 dicembre 1963, con i quali venne registrata al n. 13377 la specialità medicinale denominata « Sintomax » polvere per soluzione, a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sintomax » polvere per soluzione, registrata al n. 13377 a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(109)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.
Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana ed alla nomina del sig. Giovanni Cheli, quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota n. 5084 in data 9 luglio 1975, dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze con la quale si chiede la sostituzione del sig. Giovanni Cheli, chiamato a prestare servizio militare di leva, con il sig. Leonardo Dori;

Decreta:

Il sig. Leonardo Dori, residente a Badia Tedalda, è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11669)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.
Ricostituzione dei comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'agricoltura e per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1968, concernente la ricostituzione dei comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura e per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1971, con il quale l'avv. Paolo Pulci è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che in base al disposto dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, si rende necessario procedere alla ricostituzione dei comitati tecnici sopraindicati, scaduti per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi degli articoli 4, 5, 6 del precitato decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, gli esperti e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Broglia Bruno, Colautti Giuseppe, Serafini Giancarlo e Sgaramella prof. Antonio, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Masini dott. Leonardo, Sorace dott. Rocco e Urbinati dott. ing. Felice, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Bonaccorso dott. Carmine, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Califano Laura, Cattaneo Renzo, Vecchioni Brunilde e Contessi Walter, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Bevilacqua rag. Franco, Paci dott. Alberto e Pisaneschi rag. Sveno, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Basile dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

Il comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Murru Giuseppe, in rappresentanza dei grandi invalidi del lavoro;

Di Pasquale Romolo e Campagna Antonino, in rappresentanza dei lavoratori;

Annulli dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Bologna dott.ssa Giuseppa, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: Toros

(11668)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Guardea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona di territorio intorno al Castello del Poggio nel comune di Guardea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Guardea;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla proprietaria del Castello, sig.ra Lina Savo, tendente ad ottenere un ampliamento del vincolo proposto;

Considerato che la citata commissione provinciale nella successiva seduta del 19 novembre 1973 ha stabilito di estendere il precedente vincolo a tutto il terreno che circonda il Castello del Poggio di Guardea e per una profondità maggiore di quella prevista nella seduta del 1969;

Considerato che anche il secondo verbale è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 1497, all'albo del comune di Guardea;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la seconda proposta di vincolo;

Considerato che la tutela anzidetta comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un bel colle rivestito da bosco ceduo e da alberature tipiche e pregiate quali elci, conifere e soprattutto olivi fin quasi alla sommità, dove, diradandosi la vegetazione, si erge isolato il complesso dei fabbricati del Castello del Poggio, difeso, da una solida cerchia di mura; che la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella dell'opera umana formano un quadro d'insieme di grande valore estetico che presenta da secoli la sua attuale fisionomia ancora godibile nel suo originale significato tradizionale; che dalla zona si domina con ampia visuale verso la valle del Tevere, e che i pregi paesistici della zona stessa sono godibili da importanti punti di vista accessibili al pubblico, come quelli in corrispondenza del percorso della strada statale Amerina;

Decreta:

La zona del Castello del Poggio sita nel territorio del comune di Guardea ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente (foglio catastale n. 2):

a ovest, dalla strada statale n. 205 Amerina;

a nord, dal sentiero che inizia dalla strada statale Amerina attraverso il fosso delle Ruote e prosegue lungo il confine tra le particelle 29 e 304 fino alla strada vicinale di S. Marco;

a est, parte della strada vicinale S. Marco, confine tra la particella 305 e le particelle 32-33-36-92-113-96-91-90-88-87-127, confine tra la particella 145 e la particella 127, confine tra la 146 e la 147, confine tra la 335 e la 148, parte della strada degli Alcioni fino all'incontro con la strada comunale del Poggio;

a sud, strada comunale del Poggio fino all'incrocio con la strada comunale di fondo valle, strada comunale di fondo valle fino all'incrocio con la strada statale Amerina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Guardea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro: Spadolini

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Il giorno 29 maggio 1969 alle ore 17, a seguito di invito del presidente si sono riuniti presso gli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni i componenti della commissione provinciale di Terni per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il vice presidente apre la discussione e propone di sottoporre a vincolo una zona di terreno intorno al Castello del Poggio e ne illustra le caratteristiche.

Il sindaco di Guardea udita tale relazione prega la commissione di voler ridurre il territorio da sottoporre a vincolo per consentire più facilmente gli insediamenti edilizi a sud-est del Castello.

Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti, la commissione, esclusivamente per aderire alle richieste del sindaco, accetta di ridurre il territorio da vincolare e propone di sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui al comma terzo e quarto dell'art. 1, la zona del Castello del Poggio di Guardea che per la sua posizione, dalla quale si ha un'ampia visione della Valle del Tevere, costituisce un complesso di cose immobili e di bellezze panoramiche che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

I confini del territorio da sottoporre a vincolo sono rappresentati (v. foglio cat. 2 comune Guardea):

a ovest, dalla strada statale n. 205 Amerina;

a nord, dal sentiero che inizia dalla strada statale Amerina attraversa il fosso delle Ruote e prosegue tra le particelle 29 e 304 fino alla strada vicinale di S. Marco;

a est, dalla strada vicinale di S. Marco, dal sentiero che si sviluppa nella parte nord della particella 305, dalle particelle 84-83-78 (incluse nel vincolo), dalla strada comunale del Poggio;

a sud, dalla strada comunale di fondo valle con inizio dalla strada del Poggio all'incontro con la strada statale Amerina.

(11744)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con proprio decreto 2 settembre 1967, e modificato con successivi decreti 29 ottobre 1970, 22 dicembre 1971 e 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(71)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con proprio decreto ministeriale 20 ottobre 1970, e modificato con successivi decreti 20 gennaio 1971, 24 settembre 1971, 12 ottobre 1972, 30 gennaio 1973 ed 8 aprile 1974;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa del 15 maggio 1974 e del 10 dicembre 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 43 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 42 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società, privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11661)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con proprio decreto 13 novembre 1970, e modificato con decreto 11 giugno 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 febbraio 1974 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 7 aprile 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite del fido concedibile ad uno stesso obbligato, si appplicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11663)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Modificazione provvisoria al prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza di malattia a decorrere dal 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1975 relativo alla seconda modificazione provvisoria del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. che riporta rispettivamente all'allegato *A* l'elenco delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica, all'allegato *C* l'elenco delle confezioni non più concedibili a partire dal 1° gennaio 1976, salva la facoltà di opzione per le confezioni inferiori a quelle massime concedibili nell'allegato *D*, e all'allegato *D* i limiti massimi di confezione ai quali dovrà essere adeguata, per ciascuna categoria o gruppo terapeutico, ogni specialità appartenente a dette categorie o gruppi per l'inclusione nel prontuario terapeutico in unica confezione per ogni forma farmaceutica o dosaggio;

Considerato, per quanto concerne l'elenco generale alfabetico delle specialità medicinali concedibili agli assistiti degli enti mutualistici, che alcune specialità hanno subito variazioni di elementi della registrazione per cui si ravvisa la necessità di apportare alcune variazioni all'elenco stesso e che su ciò si sono espressi in senso favorevole in data 9 ottobre 1975 e 21 novembre 1975 il comitato di esperti previsto dal terzo comma del citato art. 9 ed in data 22 ottobre 1975 il Consiglio superiore di sanità;

Considerato, per quanto concerne gli allegati *C* e *D* che alcuni dei limiti massimi fissati nell'allegato *D* non corrispondono ai criteri di economicità delle prescrizioni in rapporto al normale ciclo terapeutico per cui è necessario provvedere alla modifica dei limiti predetti e, in conseguenza, all'elenco delle confezioni contenute nell'allegato *C;*

Ritenuto che, per effetto di quanto precede, si ravvisa la necessità di una proroga alla concedibilità delle confezioni di specialità medicinali incluse nel citato allegato *C;*

Visti, su quanto precede, i pareri favorevoli espressi dal comitato di esperti previsto dal terzo comma del citato art. 9 in data 21 novembre 1975 e dal Consiglio superiore di sanità in data 13 dicembre 1975;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco generale alfabetico delle specialità medicinali concedibili agli assistiti degli enti mutualistici sono apportate le variazioni indicate nell'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

All'elenco delle confezioni di specialità medicinali contenute nell'allegato *C* del decreto ministeriale 28 febbraio 1975 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

All'elenco delle confezioni massime concedibili relative alle categorie e gruppi farmacologici riportate nell'allegato *D* del decreto ministeriale 28 febbraio 1975 sono apportate le modifiche indicate nell'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

Le confezioni di specialità medicinali riportate nell'allegato *C* del predetto decreto, come sopra modificato, sono concedibili sino al 30 giugno 1976, salva la facoltà di opzione per le confezioni inferiori a quelle massime concedibili stabilite nell'allegato *D* come sopra modificato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

ALLEGATO I

VARIAZIONI DI ELEMENTI DELLA REGISTRAZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE NELL'ELENCO ALFABETICO DELLE SPECIALITA' CONCEDIBILI AGLI ASSISTITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI INTERVENUTE DOPO LA PROMULGAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1975.

	Quota a carico INAM	Quota a carico assistiti		Quota a carico INAM	Quota a carico assistiti
Betacarnetina			già *Betaplus*		
Sigma-Tau					
Desamix neomicina					
Savoma					
crema g 15	2.350	—	già crema g 5	1.100	1.000
Digestozim					
Menarini					
30 capsule	1.450	—	già 30 compresse	1.250	—
50 capsule	2.150	—	già 50 compresse	1.800	—
Dodevitina 1000 CT					
6 f. 3 ml mcg 1000	1.480	—	già 6 f. 1 cc mcg 1000	1.320	—
Emosider			già *Emofer*		
Tosi					
Epadora B12					
Giustini					
10 fialoidi 15 ml × os	1.570	—	già 15 fial. 10 ml × os	1.400	—
Emox			già *Epros*		
OFF			Italfarmaco		
Etinilestradiolo Pabyrn					
Samil					
25 cprs. mg 0,05	450	—	già 25 cprs. mg 0,05	280	—
25 cprs. mg 0,1	480	—	già 25 cprs. mg 0,1	400	—
25 cprs. mg 1	750	—	già 25 cprs. mg 1	750	350
Glutacortin					
IBP					
6 f. liof.+solv. 200 UCD	5.950	—	già 6 f. liof.+solv. 20 UCD	1.800	—
Fibrinomer			già *Fibrinogeno*		
Richardson Merrell					
Hemofer B12					
Italchemi					
5 flac. 10 ml × os	1.400	—	già 5 flac. 7 ml × os	620	—
10 flac. 10 ml × os	2.300	—	già 10 flac. 7 ml × os	1.215	—
Hepa Surrenovis					
Vister					
ped. 6 f. liof.+solv.	1.600	—	già ped. 6 f. 2 cc	780	—
6 f. liof.+solv.	2.300	—	già 6 f. 2 cc	1.240	—
forte, 6 f. liof.+solv.	3.700	—	già forte, 6 f. 2 cc	1.940	—
Insulina CS			già *Insulina S* - Hoechst		
Hoechst					
Pentafen			già *Pentacina*		
Zoia			Magis		
Pergonal « 500 »					
Serono					
(IS) 1 f. liof.+solv.	6.000	—	già (IS) 1 f. liof.+solv.	3.500	—
Periactin					
Merck Sharp & Dohme					
(U.P.) scir. 150 ml	1.790	—	già (U.P.) scir. 118 ml	1.000	—
Pluspen			già *Magnapen*		
Aesculapius					
Progynova					
Schering					
gocce 10 cc 4%	1.300	—	già gocce 10 cc 4%	860	—
20 conf. mg 2	1.350	—	già 20 conf. mg 2	860	—

	Quota a carico INAM	Quota a carico assistiti		Quota a carico INAM	Quota a carico assistiti
Sterox			già *Decatricina*		
Granelli			Granelli		
spray 10 ml	850	—	già spray 5 ml . .	630	—
Suprim valeas			già *Valchim*		
Valeas			Valeas		
Topolyn antibiotico			già *Linoderm antibiotico Italseber*		
ISF			ISF		
crema g 20	2.750	2.750	già crema g 10 . . .	2.100	2.100
Transpulmina					
Sigurtà					
6 supp. A	750	—	già 6 supp. A . .	450	—
6 supp. B	650	—	già 6 supp. B . .	400	—
5 fiale A . .	1.000	—	già 5 fiale A . . .	500	—
Visumetazone antibiotico			già *Visumicina antinfiammatorio*		
ISF			ISF		

ALLEGATO II

RETTIFICHE ALL'ALLEGATO *C* DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1975

Adinepar - Von Boch: forte, 6 f. liof. + solv., invece di 10 fiale.

Agerum - Schoum 4 flac. liof. + solv., invece di 10 flaconi.

Alfabios - Ausonia: lozione 20 ml, invece di 30 ml; pomata g 20, invece di 30 g.

Alfa-Fluorone - Ausonia: lozione 20 ml, invece di 30 ml.

Aristatox - Aristochimica: semplice 6 f. 2 cc, invece di 10 fiale.

Assocort - Squibb: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Asthmolysin Kade - Caber: 5 fiale 1 cc, invece di 10 fiale.

Astroderm - Medix: crema g 15, invece di g 30.

Ateroclar - Pierrel: 5 fiale, invece di 10 fiale.

Aureocort - Cyanamid: pomata g 20, invece di g 30.

Beben - Vister: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Beben Neomicina: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Beben Clorossina: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Bioattivatore - Made: 6 f. 3 cc, invece di 10 fiale.

Bio-Rex - Von Boch: intram. 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Biovigor Cortex - Crosara: 5 fiale + 5 fiale, invece di 10 + 10 fiale.

Boniderma - Boniscontro & Gazzone: pomata g 20, invece di g 30.

Cellepar Cortex - Bergamon: 6 fiale 3 cc liof. + solv., invece di 10 fiale; forte, 6 fiale 3 cc liof. + solv., invece di 10 fiale.

Citicortex - C.T., 50: 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Citokrebiol - Locatelli: 5 fiale 3 ml, invece di 10 fiale.

Citrocol - Borromeo: 5 fiale 3 cc, invece di 10 fiale.

Clarantin - Bieffe: 6 fiale 5 ml, invece di 10 fiale.

Cleniderm - Chiesi: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Cleniderm: N, unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.

Coderma - Farber-Ref: pomata g 15, invece di g 30.

Co-Factor - Sigma Tau: intram. 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Co-Hepavis - Vister: 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cortalar - Bergamon: pomata 0,025% g 20, invece di g 30.

Cortanemin B12 - Dietopharma: 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cortiderm - Opos: pomata 0,01% g 20, invece di g 30.

Cortofen - Ripari-Gero: forte, pomata g 20, invece di g 30.

Cortofen al catrame: forte, pomata g 20, invece di g 30.

Cromacort - Medosan, 50: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale; 100: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cromaton - Menarini, Cromaton bicomplesso: 5 fiale liof.+solv., invece di 10 fiale; forte, 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale; fortissimo, 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale; Cromaton bicomplesso ferro: ped., 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale; 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cromaton Cortex: fortissimo, 6 f. liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cromaton Cortex nucleosidico: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cromaton Cortex potenziato: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Cromepar 60 - Giustini: 6 fiale 2 ml, invece di 10 fiale.

Cromex - Giustini: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Dermaplus - Ripari-Gero: pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.

Dermil - C.I.F.A.: pomata 0,025% g 20, invece di g 30; lozione 0,025% 20 ml, invece di 30 ml.

Dermittel - Von Boch: pomata g 15, invece di g 30.

Dermobeta - Amelix: pomata g 20, invece di g 30.

Dermobios - Ausonia, forte: pomata g 20, invece di g 30.

Dermolin - Zoja: pomata g 20, invece di g 30.

Dermomagis - Magis: pomata g 20, invece di g 30.

Dermovaleas - Valeas: crema g 15, invece di g 30; unguento g 15, invece di g 30.

Dermozim - Von Boch: pomata g 15, invece di g 30.

Desalfa - Intes: pomata dermatologica g 20, invece di g 30; crema dermatologica g 20, invece di g 30.

Desamix - Savoma Effe: pomata g 20, invece di g 30.

Desaval - Luso: pomata g 15, invece di g 30.

Desaval Neomicina: pomata g 15, invece di g 30.

Desaval V: pomata g 15, invece di g 30.

Detoxicon - Schering: 5 f. 3 cc + 5 f. 1 cc, invece di 10 fiale + 10 fiale.

Donaliver - Neopharmed: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Drenison - Lilly: unguento 0,0125% g 30, incluso per errore; crema, 0,0125% g 30, incluso per errore.

Ecoval 70 - Glaxo: unguento g 20, invece di g 30; pomata g 20, invece di g 30.

Ecoval 70 con Neomicina: unguento g 20, invece di g 30; pomata g 20, invece di g 30.

Ecoval Scalp Fluid: lozione g 20, invece di g 30.

Effusil - Alfa Farmaceutici: pomata 0,025% g 20, invece di g 30.

Effusil N: pomata g 20, invece di g 30.

Ekaton - Intra: lozione U.E. 15 ml, invece di 30 ml; pomata g 15, invece di 30 ml.

Ellemcort B12 - Ellem, normale: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale; forte, 6 fiale liof. 2,5 ml + solv., invece di 10 fiale.

Emmetipi - Magis: pomata g 20, invece di g 30.

Emonucleosina cortex - Vecchi & C.: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Endoepacort B12 - Nuovo cons. sanit. naz.: forte, 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.

Epacortex 100 - Alfa Farmaceutici: 6 fiale 2 ml, invece di 10 fiale.
Epacortex 200: 6 fiale 2 ml, invece di 10 fiale.
Epa-cromaton - Menarini: 6 fiale 3 ml, invece di 10 fiale.
Epamag - Magis: 5 fiale, invece di 10 fiale.
Epartonno - Benvenga, forte: 5 fiale 2 ml, invece di 10 fiale; fortissimo: 5 fiale 2 ml, invece di 10 fiale.
Epatoco B12 - La Gioia Sud: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Epatocorten - Gibipharma, forte: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Epatomaster cortex 50 - Farmaceutici Coli: 5 fiale 3 ml, invece di 10 fiale.
Epatomaster cortex 100: 5 fiale 3 ml, invece di 10 fiale.
Estratto epatico - Cyanamid, concentrato: 3 f. 1 ml, invece di 10 fiale.
Eusinex - Geigy: 6 f. liof. + solv., invece di 10 fiale.
Fitepar - Cortex - Ion: 6 fiale liof. 3,5 ml + solv., invece di 10 fiale.
Flogicort - Francia Farmaceutici: pomata g 15, invece di g 30.
Flogovigor - Violani - Farmavigor: pomata g 15, invece di g 30.
Fludex - Alfa Farmaceutici: unguento g 20, invece di g 30.
Fluocinil - Farmaceutici Coli: pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.
Fluomix - Savoma: pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.
Fluosintex - Rachelle: pomata g 15, invece di g 30.
Fluovitef - Italfarmaco: pomata 0,01 % g 20, invece di g 30.
Fungilin - Squibb: unguento g 15, invece di g 30.
Grisepar B. G. - Boniscontro & Gazzone: 4 f. liof. + solv., invece di 10 fiale.
Inepar - Ripari-Gero: 6 fiale 2 cc, invece di 10 fiale.
Inotex B12 - Francia Farmaceutici: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Isiocort 50 - S. Carlo: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Isiocort 100: 6 flac. liof. + solv., invece di 10 flaconi.
Isoderma - Isola-IBI: crema 0,01% g 20, invece di g 30; crema 0,025% g 15, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.
Kanaderm - F.I.R.M.A.: pomata g 20, invece di g 30.
Kataval - Cyanamid: pomata 0,1% g 20, invece di g 30.
Liovasal - Manetti Roberts: 5 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Livercortex B12 - Pharma: 6 fiale 2 ml, invece di 10 fiale.
Livercortex B12 Fortius: 6 fiale liof. + solv., invece di 10 fiale.
Livercrom - Russi: 6 fiale, invece di 10 fiale.
Locaderm - Sidus I.B.N.: pomata g 20, invece di g 30; lozione ml 20, invece di ml 30.
Localyn-Syntex - Recordati: unguento g 20, invece di g 30; pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.
Localyn-Syntex Glicole: soluzione 20 ml U.E., invece di 30 ml.
Localyn-Syntex Neomicina: unguento g 20, invece di g 30; pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di 30 ml.
Mecloderm con steroide - Italchemi: pomata g 20, invece di g 30.
Medrol veriderm - Upjohn: pomata g 20, invece di g 30.
Menaderm clio - Menarini: pomata g 20, invece di g 30.
Ne 300 - Neopharmed: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Neo-Cortofen forte - Ripari-Gero: pomata g 20, invece di g 30; lozione g 20, invece di g 30.
Neo-Cortofen Antrax forte: pomata g 20, invece di g 30.
Neoderm - Benvegna: pomata g 20, invece di g 30; lozione 20 ml, invece di ml 30.
Neomedrol veriderm - Upjohn: pomata g 20, invece di g 30.
Novatox - Pulitzer Italiana: 5 f. liof. + solv. invece di 10 f.
Nucleosincroma 50 - Guidotti: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Nucleotin - Farge: forte, 6 f. A 2 ml + 6 f. B 1 ml, invece di 10 + 10.
Nu-Liver - Damor: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Ocaron Cortex - Cilag-Chemie - Italiana: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Omnia B - C.I.F.A.: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Placenta Serol Merz - Sit: 3 f. 2 cc. 10%, invece di 10 f.
Plexoton B12 - Farm. Coli: mitam. 6 flac. + solv., invece di 10 fiale.
Pomata Morgan irradiata - Morgan: con sulfamide, g 15, invece di 25 g.
Ravvepar - Boniscontro & Gazzone: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Redinon - Bracco: 6 f. 2 cc., invece di 10 fiale.
Redinon cortex: 6 f. liof. + solv., invece di 10 fiale.
Reticus - Farmila: crema g 20 0,1%, invece di g 30.
Reticus tetraciclina - Farmila: unguento g 20, invece di g 30.
Ribocort B12 - Aristochimica: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.; forte: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Rossocorten - Errekappa Euroterapici: normale, 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.; forte, 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Rossodyn ferro - ISF: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Rubrocortex - Chemil: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.; forte: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Sinepar - A.FAR.IT: 4 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Soldesam - Farmacologico Milanese: pomata g 20, invece di g 30.
Stenetron - Roger Bellon: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Sterocutan con neomicina - Ifisa: pomata g 20, invece di g 30.
Sterolone - Francia Farmaceutici: pomata g 15, invece di g 30.
Straderm - I.T.A.: pomata g 20, invece di g 30; lozione ml 20, invece di ml 30.
Topolyn Italseber - I.S.F.: unguento g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.
Trofodermin - Farmitalia: crema g 10, invece di g 30.
Tricortale - Bergamon: pomata g 20, invece di g 30; crema g 20, invece di g 30.
Udipionvit - Gibipharma: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Ultraderm - Ecobi: pomata g 15, invece di g 30.
Upase - Farmochimica Italiana: 5 f. liof. + solv., invece di 10 f.
Vessel - Alfa Farmac.: 5 f. 3 ml, invece di 10 f.
Vitalion - Biagini: 6 f. liof. + solv., invece di 10 f.

ALLEGATO III

RETTIFICHE ALL'ALLEGATO *D*
DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1975

Categoria: *Dermatologici.*

gruppo *Cortisonici, Antibiotici, Sulfamidici, Chemioterapici* anche associati fra loro e con altre sostanze: Il limite massimo di concedibilità delle confezioni sia spostato da *venti g pomata, venti g pasta, venti g o ml lozione* (o forme paragonabili) a *trenta g o ml.*

Categorie:
Antianemici - Reintegratori;
Epatotropi;
Estratti d'organo;
Ipolipemizzanti.

Il limite massimo di concedibilità delle confezioni in fiale iniettabili sia spostato da *sei fiale a dieci.*

(11770)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1976.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Helios - Società di revisione a r.l. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1948, con il quale la società « Helios - Società di revisione a r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1971 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni »;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle vigenti leggi al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione della suindicata denominazione;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Helios - Società di revisione a r.l. », con sede in Roma, viene modificata in « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con il precedente decreto 19 giugno 1948, si intende riferita a questa ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(223)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione - S.p.a. », in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(221)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Costituzione dell'ufficio centrale di direzione e coordinamento della attività di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante « Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »;

Considerato che occorre procedere alla immediata costituzione dell'ufficio centrale di direzione e coordinamento della attività di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

Sentiti i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'interno l'ufficio centrale di direzione e coordinamento dell'attività di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 2.

L'ufficio centrale, nell'espletamento della propria funzione istituzionale, ha potere di emanare direttive e disposizioni, anche operative, nei confronti degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in ordine alla prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope ed alla organizzazione dei relativi servizi.

L'ufficio può chiedere inoltre ai medesimi organi notizie e chiarimenti sull'attività svolta o in corso nello specifico settore.

Ai fini della direzione unica e del coordinamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali vengano a conoscenza di un reato previsto dalla stessa legge debbono avvertire senza indugio l'ufficio centrale.

Art. 3.

L'ufficio centrale costituito con il presente decreto dipende direttamente dal Ministro per l'interno il quale ad esso sovraintende con facoltà di delegare un Sottosegretario di Stato.

Per la direzione tecnica dell'ufficio il Ministro si avvale di un dirigente superiore della pubblica sicurezza. L'ufficio ha sede presso il centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale ed è ordinato in ripartizioni alle quali viene preposto, con decreto del Ministro per l'interno, un vice questore ovvero un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri ovvero un ufficiale superiore del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: GUI

(272)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco n. 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1135/74 del 29 aprile 1974 modificato con regolamento (CEE) n. 2518/74 del 4 ottobre 1974 e regolamento (CEE) n. 540/75 del 28 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971, che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa allo art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973, che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1975, che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1974;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1974 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1974 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1974 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1974 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870 è affidata dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, e nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le Società e altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'Organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le Società o altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1974 *in attuazione del regolamento (CEE)* 727/70, *e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1974 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 2468/72, saranno dislocati, ove ne ricorra la necessità, nei territori delle province di:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1974 deve essere presentata all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo e anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato *D* e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possano assicurarne la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna si impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, della qualità e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo e accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione;

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta l'A.I.M.A. tabacco comunica all'offerente ed al responsabile del centro di controllo interessato per il rilascio dei prescritti documenti amministrativi che lo accompagnano, la data, il magazzino di ammasso e le condizioni cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte dell'A.I.M.A. tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo d'intervento per consegnarlo franco magazzino ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico. L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo d'intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tela juta e, i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo, dovranno essere cuciti tra loro.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dello esame del campione indicato al successivo art. 6, pertanto gli esami che A.I.M.A. ed offerente eseguono in contraddittorio per la bonaria determinazione del prezzo od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1975 assista anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione onde evitare che questi al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentisi al tabacco dei quali egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra organismo d'intervento e assuntore.

In particolare dovrà essere constatata la buona conservazione del prodotto e l'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Art. 5.

Per la presa in carica del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'A.I.M.A. tabacco nominerà di volta in volta una commissione di tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dell'altro membro incaricato dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto, per la classificazione dei tabacchi e per l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni.

Art. 6.

Ultimata l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, una commissione composta ai sensi dell'art. 5 e l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi CEE secondo le indicazioni di cui allegato secondo del regolamento (CEE) n. 1727/70 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato primo al regolamento (CEE) 1135/74 (allegato *B*);

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato secondo al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che si discosti dal limite ammesso per la varietà di oltre il 3% in conformità dell'art. 6 del regolamento n. 1727/70 (allegato *B*);

e) non presenti parassiti di alcuna specie;

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi, indicati nel regolamento (CEE) numero 1135/74 e successive modificazioni e dell'applicazione delle percentuali di abbuoni e riduzioni di cui allegato regolamento (CEE) n. 716/73;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento.

Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia e inviterà la Ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina o bromuro di metile.

Tutte le spese relative alla disinfestazione saranno addebitate alla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione. La quantità dei colli costituenti il campione viene fissata d'accordo fra le parti; essa non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Dell'accordo raggiunto sulla percentuale dei colli da esaminare si dovrà

dare atto nel suddetto verbale e, ove tale accordo non si raggiunga, sarà esaminata la totalità dei colli offerti.

Le parti, nel verbale summenzionato danno atto della inesistenza di punti controversi e indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo base e/o le misure percentuali di maggiorazioni-riduzioni e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento.

La commissione di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'A.I.M.A. tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) da un perito, con funzione di presidente, scelto d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, per sorteggio, nell'elenco dei periti che sono stati designati con decreto ministeriale del 29 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco, sarà data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli di attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso ed in qualsivoglia fase della procedura, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del I gruppo, categoria *A* » relativi ai colli per i quali l'offerta è revocata.

Art. 7.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'A.I.M.A. tabacco, dopo la verifica di corrispondenza e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerate al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e la qualità, nonchè applicando le maggiorazioni e le riduzioni stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco delle quantità di tabacco preso in carico, nelle qualità, nelle caratteristiche e nello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonchè della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'A.I.M.A. od all'acquirente designato dall'A.I.M.A. stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'A.I.M.A. ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese le disinfestazioni antiparassitarie;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alla varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 5 piani per le botti o le ballette e 4 ripiani per le balle.

Ove, nella formazione delle masse, siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esse, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che termina il 31 dicembre 1976 salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adozione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicate dall'A.I.M.A. tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'A.I.M.A., del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'A.I.M.A. tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita, o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonchè al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito, e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti in entrata ed in uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A. tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione della A.I.M.A. tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi ai competenti uffici periferici A.I.M.A. per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

L'assuntore è inoltre tenuto a:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi e gli eventuali danni, compresa l'azione del fulmine, a favore dell'A.I.M.A. tabacco, per un valore che sarà indicato nel contratto;

b) prestare cauzione, anche a mezzo fidejussione bancaria, pari al 10% del valore del tabacco immagazzinato valutato a:

L/kg 2800 per la varietà Xanti;
L/kg 2400 per la varietà Perustitza;
L/kg 2000 per la varietà Erzegovina;
L/kg 2000 per la varietà Bright;
L/kg 1600 per la varietà Nostrano, Resistente, Goiano, Burley, Maryland, Beneventano, Kentucky e similiari, Badischer Geudertheimer;
L/kg 10.000 per la varietà Scafati e Sumatra.

Le modalità ed i tempi per la prestazione della cauzione nonchè dello svincolo di essa saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3000 di tabacco in botti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq 20;

4) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

5) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

6) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;

7) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

8) calibratore per risagomatura ballette deformate;

9) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

10) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

11) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

12) catturatore luminoso di insetti;

13) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

14) attrezzature e indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;

15) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

16) carelli metallici per il trasporto interno a mano di colli e materiali;

17) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

18) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti per la stivatura delle balle e delle ballette;

19) attrezzature antincendio;

20) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

21) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

22) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere di norma contenuta nei seguenti limiti:

carico medio - mq/kg 350 per i tabacchi in botti;
carico medio - mq/kg 250 per i tabacchi in balle o ballette.

I suddetti valori medi vanno calcolati in rapporto alla superficie utile totale indicata nel verbale di accertamento di idoneità del locale.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti della remunerazione. secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1) Lavori per l'entrata.

Sono quelli occasionati dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava in parte sull'offerente ed in parte sull'organismo di intervento perchè il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino-ammasso e franco spese perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dello organismo di intervento i lavori successivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente dai soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria A. — I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente, calcolato per q.le netto di tabacco, grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;

2) pesatura;

3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;

4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;

5) apertura dei colli;

6) esame merceologico;

7) chiusura dei colli esaminati;

8) separazione della massa dei colli scelti dall'A.I.M.A. e dall'assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;

9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta.

Categoria B. — I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente calcolato per q.le netto offerto, grava sull'organismo di intervento sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a piè di stiva;

2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a piè di stiva;

3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2) Lavori da eseguire durante la giacenza.

Sono classificati in questo gruppo:

A) i lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta e indiretta, con la esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.

I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica.

B) i lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile.

C) il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare o, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura.

Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in lire/quintale/mese.

3) Lavori per l'uscita.

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per q.le netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;

2) sistemazione degli imballaggi per la spedizione compresa la riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

3) risagomatura delle ballette deformate con l'impiego di calibratore;

4) ricucitura completa dei teli di rivestimento;

5) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;

6) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) eventuale marcatura secondo le indicazioni che verranno fornite dall'A.I.M.A. tabacco.

4) LAVORI ACCESSORI.

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richieste dall'A.I.M.A. la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del collo dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;

2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle o ballette o per qualunque altra causa.

Il compenso previsto è per q.le netto rimosso;

3) confezione e spedizione in Italia e all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un kg. Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;

4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L/ora;

5) esecuzione dei trattamenti antiparassitari. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione della A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste all'art. 8, punto 2), e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'A.I.M.A. tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio del tabacco ammassato nonchè di prelevare e ritirare i campioni.

Nell'esercizio di diritto di ispezione di cui innanzi l'A.I.M.A., pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie. Ma laddove essa accertasse l'esistenza di danni e/o di avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, la A.I.M.A. avrà anche diritto di imporre all'assuntore la esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate per limitare il danno.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio periferico nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'A.I.M.A. di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio dell'anno successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

2) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A* e categoria *B*);

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratto, per i lavori accessori richiesti dalla A.I.M.A. tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranno fissati in contratto, secondo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 638/74 del 20 marzo 1974 della commissione.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata fino al 31 dicembre 1976 e sono rinnovabili di anno in anno, fino alla totale uscita del tabacco dal magazzino di stoccaggio che, in ogni caso, determina la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'A.I.M.A. tabacco.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Art. 17.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'A.I.M.A. può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei.

Le spese ed i rischi di trasferimento sono a carico della parte nel cui interesse il trasferimento stesso è stato effettuato.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Prime foglie
Badischer Geudertheimer-Forchheimer Havanna II	Leaves (classe I) Foglie mediane	Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro; fermentazione normale.
		Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; le foglie possono essere ultramature ai margini; fermentazione normale.
		Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Foglie basse Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale. Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale. *Foglie mediane* Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale (1). Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale. Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale. *Foglie apicali* Foglie mature, di colore vario e fermentazione normale.
Bright . .	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1). Grado *B* - Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato e bronzeo) ed anche con difetti di integrità. Grado *C* - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè conservabili, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1). Grado *B* - Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme. Grado *C* - Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore purchè conservabili.
Maryland	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace. Grado *B* - Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difettto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme. Grado *C* - Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori - Salento	*B*	Grado *A* - Foglie integre di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme. Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate di colore marrone con qualche difettto di integrità (1). Grado *C* - Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	*B*	Grado *A* - Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità. Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso e leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Grado *C* - Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano . . .	*B*	Grado *A* - Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.
		Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).
		Grado *C* - Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti Yakà - Perustitza - Erzegovina e ibridi derivati	*B*	Grado *A* - Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanti Yakà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediane (Erzegovina).
		Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità purchè ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1).
		Grado *C* - Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Round Tip - Scafati - Sumatra .	*B*	Grado *A* - Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti (2): 1ª lunghezza 15 %; 2ª lunghezza 55 %; 3ª lunghezza 30 %. Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.
		Grado *B* - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60 %; 2ª lunghezza 35 %; 3ª lunghezza 5 %. Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie integre (1).
		Grado *C* - Foglia di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10 %; 2ª lunghezza 40 %; 3ª lunghezza 50 %. Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto ed aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre.

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEGLI ABBUONI E RIDUZIONI IN % DEL PREZZO BASE DEL TASSO DI UMIDITA' AMMESSO E MASSIMO CONSENTITO

VARIETA'	PREZZO DI INTERVENTO DERIVATO L./q.le			ABBUONI E RIDUZIONI % DEL PREZZO BASE										Tasso di umidità %		Qualità di riferimento
				Combustibilità		Gusto		Aroma		Resa		Allestimento conservazione				
	A	B	C	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	Ammesso	Max consentito	
Bright	219.820	142.883	109.910	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Burley	183.912	119.543	88.278	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Maryland	200.195	130.127	96.094	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Kentucky e similari - Moro di Cori - Salento	287.128	182.884	109.730	— 5	+ 5	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 5	+ 5	— 4	+ 4	16	19	*A*
Nostrano - Resistente - Gojano	243.217	188.540	143.290	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	18	21	*B*
Beneventano	183.192	143.119	101.614	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19	*B*
Xanti Yakà	334.521	288.380	213.401	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Perustitza	275.288	252.558	184.367	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Erzegovina e ibridi derivati	248.665	228.133	161.974	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Round Tip - Scafati - Sumatra	1.067.795	1.241.622	446.984	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19	*B*
	I	II	III													
Badischer - Geudertheimer - Forchlimer - Havanna II C:																
Prime foglie	227.919	184.867	146.881													
Foglie basse	276.035	222.854	179.803													
Foglie mediane	253.243	207.659	177.270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19	Foglie mediane 1ª classe
Foglie apicali	169.673	—	—													

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO - ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	VARIETA'	QUALITA' DI RIFERIMENTO
1	*a*) Badischer Geudertheimer *b*) Forcheimer Havanna II c	Foglie mediane (leaves) di classe I: Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento - In balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa. Umidità - 16 %.
2	Bright	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, di colore giallo nelle varie gradazioni, sane. Allestimento - botti di 330/350 kg circa. Umidità - 13 %.
3	Burley I	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta; anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento - botti di 330/350 kg circa. Umidità - 13 %.
4	Maryland	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento - botti di 330/350 kg circa. Umidità - 13 %.
5	*a*) Kentucky e ibridi derivati *b*) Moro di Cori *c*) Salento	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento - botti di 350 kg circa. Umidità - 16 %.

Numero d'ordine	VARIETA'	QUALITA' DI RIFERIMENTO
6	*a)* Nostrano del Brenta *b)* Resistente 142 *c)* Gojano	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso o lèggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento - balle di 170/180 kg circa. Umidità - 18 %.
7	Beneventano	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento - balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa. Umidità - 16 %.
8	Xanti Yakà - Perustitza - Erzegovina e ibridi derivati	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difettti di integrità, purchè ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento - ballette di 18/21 kg circa. Umidità - 13 %.
9	Round Tip - Scafati - Sumatra I . .	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari: comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre. Allestimento - balle di 80/90 kg circa. Umidità - 16 %.

(125)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 824, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 249, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1977.

(144)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 821, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 252, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 28 maggio 1977.

(145)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 820, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 253, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1977.

(146)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 822, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 251, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1977.

(147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,65	682,65	682,68	682,65	682,50	682,60	682,55	682,65	682,65	682,65
Dollaro canadese	672,80	672,80	672,50	672,80	672,63	672,80	672,55	672,80	672,80	672,80
Franco svizzero	262,93	262,93	261,80	262,93	261,84	261,90	261,80	262,93	262,93	261,90
Corona danese	110,87	110,87	110,90	110,87	110,80	110,85	110,95	110,87	110,87	110,85
Corona norvegese	122,71	122,71	122,80	122,71	122,66	122,70	122,71	122,71	122,71	122,70
Corona svedese	156,03	156,03	156 —	156,03	155,94	156,05	156,02	156,03	156,03	156 —
Fiorino olandese	255,54	255,54	255,45	255,54	254,90	255,50	255,58	255,54	255,54	255,50
Franco belga	17,4025	17,4025	17,40	17,4025	17,39	17,40	17,4050	17,4025	17,4025	17,40
Franco francese	153,17	153,17	153,25	153,17	153,25	153,15	153,12	153,17	153,17	153,15
Lira sterlina	1386,60	1386,60	1386,40	1386,60	1386,15	1386,60	1386,45	1386,60	1386,60	1386,60
Marco germanico	262,10	262,10	262,26	262,10	262,09	262,05	262,20	262,10	262,10	262,10
Scellino austriaco	37,115	37,115	37,17	37,115	37,13	37,10	37,18	37,115	37,115	36,10
Escudo portoghese	25,11	25,11	25,15	25,11	25,09	25,11	25,11	25,11	25,11	25,10
Peseta spagnola	11,459	11,459	11,4475	11,459	11,44	11,45	11,4625	11,459	11,459	11,45
Yen giapponese	2,235	2,235	2,2350	2,235	2,23	2,23	2,235	2,235	2,235	2,23

Media dei titoli del 9 gennaio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	97,950
Redimibile 3,50% 1934	99 —
» 3,50% (Ricostruzione)	91,525
» 5% (Ricostruzione)	97,250
» 5% (Riforma fondiaria)	94,650
» 5% (Città di Trieste)	92,875
» 5% (Beni esteri)	92,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,125
» 5,50% » » 1968-83	82,700
» 5,50% » » 1969-84	82,025
» 6% » » 1970-85	83,500
» 6% » » 1971-86	83,3500
» 6% » » 1972-87	81,500
» 9% » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	97,450
» 5% (» 1° aprile 1978)	92,900
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	91,525
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	87,800
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	87,025
» poliennali 7% 1978	96,275
» » 9% 1979	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,60
Dollaro canadese	672,675
Franco svizzero	261,865
Corona danese	110,91
Corona norvegese	122,71
Corona svedese	156,025
Fiorino olandese	255,56
Franco belga	17,404
Franco francese	153,145
Lira sterlina	1386,525
Marco germanico	262,15
Scellino austriaco	37,147
Escudo portoghese	25,11
Peseta spagnola	11,461
Yen giapponese	2,234

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/389 del 1° aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Maver Stefano, nato a S. Dorligo della Valle il 26 dicembre 1886, venne ridotto nella forma italiana di «Mauri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al fratello Michele, alla moglie Giovanna Zerial ed ai figli Damiano Ignazio, Maria e Luigia Elvira;

Vista la domanda di data 14 aprile 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Mauri Damiano Ignazio, nato a S. Dorligo della Valle il 3 maggio 1926, residente a Bagnoli della Rosandra, 288, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Maver»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Stefano, Mauri Damiano Ignazio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Maver».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome «Mauri» assunto dalla moglie del predetto, Prelc Irma, nata ad Auremo di Sotto il 7 marzo 1931.

Eguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Elvino, nato a Trieste il 21 settembre 1961.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 dicembre 1975

Il prefetto: MOLINARI

(11630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorsi pubblici, per esami, a posti nel ruolo dei subalterni della casa di soggiorno di Monteporzio Catone

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo dei subalterni della casa di soggiorno di Monteporzio Catone:

a) ad un posto di « cuoco »;

b) ad un posto di « personale di fatica e pulizia »;

c) ad un posto di « riserva turnante » per le esigenze di cucina e di cameriere di sala e ai piani.

L'aliquota dei posti riservati nella categoria ausiliaria ai sensi delle vigenti leggi, per le assunzioni senza concorso, è stata già ricoperta.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste per quest'ultimo limite da leggi speciali. In ogni caso però il limite massimo di età non può superare, tenendo conto delle cennate elevazioni, gli anni 45. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o di impiegato dell'Ente di ruolo o non di ruolo a tempo indeterminato;

c) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 685;

d) licenza elementare;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare e infine coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; i requisiti della cittadinanza, della buona condotta e della idoneità fisica debbono altresì essere posseduti alla data di presentazione della relativa documentazione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del commissario straordinario.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandata alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande trasmesse per il tramite di altre amministrazioni ovvero degli uffici periferici dell'Ente e che pervengano oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

I candidati che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno produrre separate domande e non saranno quindi prese in considerazione le istanze con le quali venga richiesta l'ammissione a più di uno dei concorsi di cui trattasi o nelle quali non risulti specificato a quale concorso si intenda partecipare.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

10) di aver preso visione delle norme del presente bando e di accettarle.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del direttore del servizio o dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento organico del personale.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova pratica su materie proprie della qualifica da conferire ed in un colloquio inteso a dare un giudizio complessivo, oltre che sulle conoscenze tecniche connesse a detta qualifica, anche sulla personalità generale del candidato in relazione al lavoro di comunità.

Dette prove saranno svolte nell'ordine e con le modalità che saranno fissate dalle commissioni giudicatrici.

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti per la prova pratica e in 50 punti per il colloquio; per conseguire l'idoneità il candidato dovrà aver riportato un punteggio pari almeno alla metà dei massimi sopra indicati sia nella prova pratica che nel colloquio.

Il luogo, il giorno e l'ora delle prove d'esame saranno comunicati in tempo utile agli aspiranti ammessi al concorso mediante apposita comunicazione individuale.

Al termine di ogni seduta le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tali elenchi, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, saranno affissi nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. La votazione complessiva dei candidati risultati idonei risulterà dalla somma del punteggio riportato nella prova pratica e di quello attribuito a seguito del colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'amministrazione dello Stato; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Le graduatorie di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quelle dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestino il possesso di tali titoli.

Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte, sotto pena di inapplicabilità dei relativi benefici, nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Art. 10.

Le graduatorie di merito e quelle degli idonei saranno approvate dal commissario straordinario dell'E.N.P.A.S. e pubblicate nel bollettino degli atti ufficiali dell'ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione fisica, stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad un esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalidità risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

5) certificato di licenza della V classe elementare;

6) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, i certificati e i referti medici e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti rispetto ai termini prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 9, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza e, in quello del presente articolo, l'esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma.

Della documentazione eventualmente già presentata all'Ente dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con le rispettive qualifiche e con le competenze spettanti per tali qualifiche.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il commissario straordinario delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 12.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, rinuncino alla stessa, ovvero non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, presso la casa di soggiorno in Monteporzio Catone, verranno dichiarati, rispettivamente, rinunciatari o decaduti dalla nomina.

I posti resisi così disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con legge 8 luglio 1975, n. 305.

Ai vincitori non residenti a Roma competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (2ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente e con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione nonchè le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Il direttore generale è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'espletamento dei concorsi di cui al presente bando.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il commissario straordinario: CRUCIANI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 ROMA

... sottoscrit... (1) . . nat... a . (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a un posto di . . nel ruolo dei subalterni della casa di soggiorno di Monteporzio Catone indetto da codesto Ente in data 6 novembre 1975.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età (ovvero all'esecuzione dal limite massimo di età) perchè . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin... italian...;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) dell'art. 4 del bando (4);

d) di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita presso . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .;

f) di essere alle dipendenze dell'Ente dal (6) con la qualifica di . attualmente in servizio (7) presso l'ufficio di . .;

g) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere decadut... da precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) di aver preso visione delle norme del bando e di accettarle.

... sottoscritt... chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario come pure per eventuali disguidi o ritardi postali.

Indirizzo . . c.a.p.

Luogo e data .

Firma
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il nome e cognome propri e il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età ovvero all'esenzione da tale limite (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per presentare le domande, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano, oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5) del citato art. 4 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(7) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(39)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del bando e riapertura dei termini del concorso per titoli, integrato da colloquio, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, per i beni librari ed in particolare l'art. 2;

Considerata la necessità di ammettere al concorso medesimo i funzionari dei ruoli organici delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari dello Stato che rivestano la qualifica di dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1974 citato nelle premesse del presente decreto è sostituito dal seguente: «Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari dello Stato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica non inferiore a quella di primo dirigente».

Art. 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari, indetto con il decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975.

Art. 3.

L'art. 1, comma secondo, del decreto ministeriale 5 novembre 1974, citato nel precedente art. 2 è rettificato nel senso che i titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 228

(11710)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni al diario delle prove scritte e alla sede di esami del concorso, per esami, a venticinque posti di perito tecnico industriale dell'Esercito.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di perito tecnico industriale dell'Esercito, già fissate per i giorni 26 e 27 gennaio 1976 presso il palazzo degli esami, avranno luogo in Roma presso la fiera campionaria, con ingresso in via dell'Arcadia n. 4, nei giorni 27 e 28 gennaio 1976 con inizio alle ore 8.

(318)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Il decreto del presidente della Corte dei conti 18 novembre 1975, con cui è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976, è rettificato come segue:

all'art. 12, quarto comma, ove è scritto: «... *Corpus Iuri* », leggasi: «... *Corpus Iuris* »;

all'art. 12, quinto comma, ove è scritto: «... e non oltre il termine del *10 luglio 1976* », leggasi: «... e non oltre il termine del *30 aprile 1976* ».

(319)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 11 giugno 1975, n. 553, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973, nominando, quale segretario della commissione stessa, la dott.ssa Elvira Mariuzzo Schilirò;

Atteso che la predetta dott.ssa Schilirò non potrà partecipare ai lavori della commissione e che il Ministero della sanità ha designato per la sostituzione il dott. Francesco Clemente, consigliere;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 dicembre 1975, n. 4172, dichiarata immediatamente esecutiva;

Decreta:

Il dott. Francesco Clemente, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 9 dicembre 1975

Il presidente: CONTI

(11537)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1632 del 21 maggio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Napoli;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Napoli;

Visto il decreto n. 28856 del 2 dicembre 1975, con il quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la nota n. 8403 del 28 giugno 1974 della giunta regionale della Campania, con la quale si afferma che le designazioni dei componenti e del segretario delle commissioni di cui agli articoli 8, 63 e 65 del regio decreto 11 maggio 1935, n. 281, e successive modifiche sono, nelle more dell'approvazione della legge regionale su tali concorsi, di competenza del Ministero della sanità;

Visto l'art. 19 della legge regionale della Campania 15 maggio 1975, n. 29;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Napoli è così costituita:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Frittoli dott. Mario, veterinario superiore del Ministero della sanità;

Papparella prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di patologia aviaria dell'Università di Napoli;

Catellani prof. Giorgio, ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;

Lessona dott. Carlo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Napoli;

Massa dott. Osvaldo, veterinario comunale capo di Roma.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 12 dicembre 1975

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(127)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Aumento, da uno a due, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 505, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno), indetto con deliberazione 17 luglio 1975, n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 25 ottobre 1975.

Il numero dei posti è aumentato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena) - tel. 51002.

(321)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1975, n. 41.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1975, n. 395, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 3, per prelevamento di L. 7.536.605 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 10 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1975, n. 395, concernente il prelevamento di lire 7.536.605 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 3120 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 dicembre 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 ottobre 1975 (atto n. 36) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 3 dicembre 1975.

(182)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. 45.

Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 174 *del* 12 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51, sono destinati, oltre che al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 della stessa legge, anche all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi veterinari.

Per l'erogazione dei suddetti contributi si osservano le disposizioni di cui al titolo primo della citata legge 21 novembre 1974, n. 51.

Art. 2.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Il primo comma, lettera *a*) dell'art. 9 della legge 21 novembre 1974, n. 51, è sostituito, a partire dall'esercizio 1975, dal seguente:

a) L. 2.850.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2.

All'onere per l'anno 1975, ammontante a L. 50.000.000, si provvede mediante lo storno di pari importo dal capitolo di spesa 18100 « Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate ».

Art. 3.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 15470. — Concorso nella spesa per l'istituzione, il funzionamento e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale operanti esclusivamente nell'ambito territoriale dei consorzi socio-sanitari costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10 . . . L. 50.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 18100. — Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 11 dicembre 1975

FANTI

(243)

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 novembre 1975, n. 72.

Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di adempiere, in favore dei sordomuti nel territorio della Regione siciliana, alle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a concedere agli organi del predetto Ente, operanti in Sicilia, un contributo annuo di lire 50 milioni a decorrere dallo anno finanziario 1975.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo gli organi predetti dovranno presentare all'assessorato regionale per gli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 novembre 1975

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 25 novembre 1975, n. **73.**

Proroga del termine di cui all'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, concernente provvedimenti per la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, concernente provvedimenti per la pesca, e prorogato al 30 giugno 1976.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 novembre 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 25 novembre 1975, n. **74.**

Integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli 12, 13, 16, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, si applicano a decorrere dal 20 febbraio 1975, data di approvazione della legge stessa da parte dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 novembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 25 novembre 1975, n. **75.**

Ulteriori provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalla « Eternit-Sicilia » di Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a prorogare, per un ulteriore periodo di sei mesi, l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 15, a favore dei lavoratori già occupati presso la « Eternit-Sicilia » di Siracusa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'utilizzazione dei residui dello stanziamento di cui alla suddetta legge regionale 24 marzo 1975, n. 15.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 novembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(48)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760110)